

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili

Giuseppe Werther Romagno

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il divieto di realizzare profitti finanziari. – 3. La soggettività giuridica. – 4. Il principio della partecipazione aperta. – 5. Aspetti contenutistici. – 6. Alcune conclusioni.

1. Premessa

Il presente lavoro si propone, in prima battuta, di analizzare, fra i vari strumenti giuridici messi a disposizione dell'autonomia privata, quelli concretamente utilizzabili per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile e, in seconda battuta, di evidenziare le peculiarità e le caratteristiche di ciascun modello in relazione al programma e agli obiettivi energetici che si prefiggono di raggiungere i partecipanti alla comunità¹.

Il punto di partenza dell'indagine è costituito dal dato normativo, sostanzialmente racchiuso nell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, il quale, a volte in modo fedele, a volte in modo approssimativo, ricalca le indicazioni e le prescrizioni impartite a livello sovranazionale dalla direttiva dell'Unione Europea n. 2018/2001/UE².

¹ Per gli aspetti giuridici si vedano in particolare: L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2772 ss.; M. RENNA, *Le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2024, p. 161 ss.; L. DI CERBO, *Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2749 ss.; M. MELI, *Autoconsumo di energia rinnovabile e nuove forme di Energy Sharing*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 630 ss.; V. CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 381 ss.; S. MONTICELLI – L. RUGGERI, *La via italiana alle comunità energetiche*, Napoli, 2022; L. CUOCOLO – P.P. GIAMPELLEGRINI – O. GRANATO (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili. Modelli, regole, profili applicativi*, Milano, 2023.

² Sul tema relativo alle comunità energetiche nella disciplina comunitaria, cfr. F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili. Opportunità di sviluppo per i territori e strumento per la transizione energetica*, Milano, 2025, p. 15 ss.

La norma interna non indica la veste giuridica che le comunità energetiche possono assumere, ma si limita a disciplinare analiticamente i tratti caratteristici della fattispecie. Pertanto, in linea di principio, ai soggetti interessati è riconosciuta un'ampia libertà di scelta circa l'individuazione dello strumento tecnico più appropriato per dare vita a una comunità energetica³. Tuttavia, tale libertà di scelta non è assoluta, perché il modello prescelto deve essere sottoposto al vaglio di compatibilità con i requisiti formali e sostanziali fissati dalla legislazione di settore.

Preliminarmente occorre fare una precisazione di carattere soggettivo. Il citato art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 riconosce il diritto di organizzazione in comunità energetiche rinnovabili ai «*clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici*». Si tratta di una locuzione verbale che ha una duplice valenza. Da un lato, segna l'ampia portata della disposizione, che consente la creazione e la partecipazione a comunità energetiche tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche⁴, sia private sia pubbliche⁵, anche in modo promiscuo e su un vasto ambito territoriale⁶, fatte salve, per le persone giuridiche, le eventuali limitazioni previste dalla legge in ragione della loro natura o della disciplina specifica cui sono sottoposte. Dall'altro lato, restringe la possibilità di costituire una comunità energetica o di farvi parte per coloro che non rivestono la qualifica di cliente finale, il quale, ai sensi della definizione data dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 199/2021, è unicamente l'«*autoconsumatore di energia rinnovabile*», cioè stando alla definizione contenuta nell'art. 2, punto 14, della Direttiva UE n. 2018/2001, «*un cliente finale che, operando in propri siti situati entro confini definiti o, se consentito da uno Stato membro, in altri siti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale*».

³ Oltreché attraverso la costituzione *ex novo*, è possibile realizzare una comunità energetica rinnovabile attraverso la trasformazione di un organismo giuridico già esistente, ai sensi degli artt. 42 bis c.c. e 2498 c.c. e ss. Così E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, Studio n. 38-2024/I del Consiglio Nazionale del Notariato, reperibile sul sito www.notariato.it, p. 5.

⁴ I. BRESCIANI – N. ZERBONI, *Comunità energetiche rinnovabili tra innovazioni e sostenibilità*, Milano, 2024, p. 3 ss.

⁵ La partecipazione da parte di una pubblica amministrazione ad una comunità energetica trova espresso riscontro nell'art. 4, comma 7, del d.lgs n. 175/2016. In tal caso, l'atto costitutivo è sottoposto al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs n. 175/2016, la quale è chiamata a verificarne la *conformità al disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo*. Più diffusamente sul tema si vedano S. DI CUNZOLO – B. GILBERTI, *CER a partecipazione pubblica: tematiche e modelli giuridici*, in L. MARTINIELLO – B. GILBERTI – A. PRESCIUTTI (a cura di), *Partenariato pubblico privato e comunità energetiche a trazione pubblica. Aspetti tecnici, giuridici ed economici*, Milano, 2025.

⁶ F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 58.

2. Il divieto di realizzare profitti finanziari

L'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, alla lettera a), dispone che l'«*obiettivo principale*» della comunità energetica «è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali» ai suoi membri o alle aree locali in cui opera e non può essere «quello di realizzare profitti finanziari».

Il profitto finanziario è un concetto economico, che si riferisce all'utile realizzato da un soggetto nel compimento di un'operazione o di una serie di operazioni economiche, dopo aver dedotto dalle entrate totali gli importi relativi alle spese e ai costi sostenuti, nonché gli importi derivanti dall'imposizione fiscale. Si tratta di una valutazione della *performance* finanziaria diretta a stabilire se un'attività economica produce entrate sufficienti per coprire le uscite e, quindi, genera rendimenti.

Stando all'interpretazione più rigorosa⁷, il divieto sancito dall'art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021 – che riflette la prescrizione dell'art. 2, punto 16, lett. c), della Direttiva UE n. 2018/2001 – è incompatibile con lo scopo lucrativo (soggettivo) voluto in termini generali dall'art. 2247 c.c. per il contratto di società. L'accoglimento di tale assunto determina, come logico corollario, l'impossibilità costituire una comunità energetica attraverso il ricorso ad uno dei tipi societari contemplati dal Titolo V del Libro V del codice civile.

In prima battuta si può notare che tale conclusione appare eccessiva, perché la finalità lucrativa, cui si riferisce la norma codicistica, costituisce un fenomeno economico-giuridico assai più vasto e complesso rispetto alla mera realizzazione di profitti finanziari⁸.

A prescindere dalla fondatezza dell'assunto da cui muove l'orientamento restrittivo, non dovrebbero sussistere ragioni preclusive per le società che assumono la veste di impresa sociale⁹, ai sensi del d.lgs. n. 112/2017 (contenente

⁷ F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 70; L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., 2779; M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2768; E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, p. 111; V. CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*, cit., p. 390.

⁸ Non escludono la compatibilità della disposizione in esame dello scopo lucrativo tipico degli enti societari, purché questo non abbia carattere prevalente: G. PASSARELLI – G. PROIETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra modelli e strumenti di finanziamento: vantaggi, criticità e implicazioni sistematiche*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2023, pp. 157-158, nonché F. DEALESSI – A. LANCIANI – L. NOCERA, *Comunità energetiche rinnovabili. Alcuni profili problematici: nozione di P.M.I., rapporto di mandato e natura imprenditoriale*, in *Giureta*, 2024, p. 284; P. NOVARO, *Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario*, in *Nuove autonomie*, 2022, p. 1075.

⁹ E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 6; A. BERNARDONI – C. BORZAGA – J. SFORZI, *Comunità energetiche rinnovabili. Una sfida per le imprese sociali e di comunità*, in *Rivista Impresa Sociale*, 2, 2022; F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 89.

la revisione della disciplina in materia di impresa sociale). Infatti, per un verso, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 esclude per le imprese sociali la presenza dello scopo di lucro e, per altro verso, l'art. 3 dello stesso testo di legge prevede il divieto della distribuzione degli utili, anche in modo indiretto, «*a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali*». Questa conclusione trova esplicita conferma nella modifica apportata dall'art. 3 *septies* della legge n. 95/2023 (di conversione del d.l. n. 57/2023) all'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 112/2017. In forza di tale modifica, la norma da ultimo citata reca l'esplicito riferimento, nel novero delle attività d'impresa aventi interesse generale, agli interventi e ai servizi finalizzati «*alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199*».

Una riflessione più accurata è necessaria per le società c.d. benefit¹⁰. Si tratta di una figura societaria introdotta dalla legge n. 208/2015 che, «*oltre allo scopo di dividerne gli utili*», persegue «*una o più finalità di beneficio comune*» e opera «*in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*». In questo modo, il tradizionale scopo economico della società lucrativa risulta fortemente attenuato, perché è destinato a coesistere e a contemperarsi con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi riconducibili alle categorie indicate dalla legge. Questa peculiarità apre la strada alla possibilità di ricorrere a tale tipologia societaria per la costituzione di una comunità energetica¹¹, perlomeno quando i benefici ambientali, economici o sociali apportati coincidono col beneficio comune dei soci.

¹⁰ Sul tema, di recente, si vedano A. MARRONE, *Le società benefit: un fenomeno nuovo dalle origini antiche*, Milano, 2024; D. BOFFA, *Le società benefit italiane. Analisi del modello e delle determinanti di creazione di valore*, Torino, 2023; D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, Milano 2023.

¹¹ G. PASSARELLI – G. PROIETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra modelli e strumenti di finanziamento: vantaggi, criticità e implicazioni sistematiche*, cit., p. 162. La dottrina prevalente (E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 112; F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI [a cura di], *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 70; L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., 2779) è di diverso avviso, sulla base della constatazione secondo la quale la disciplina delle società benefit non deroga all'art. 2247 c.c., con la conseguenza che anche questa tipologia societaria deve avere come obiettivo almeno principale la distribuzione degli utili tra i soci. Si vedano M.A. PROSPERONI – G. DELL'ERBA, *Comunità Energetiche Rinnovabili, la dimensione legale, societaria e contrattuale*, in AA. VV., *Comunità energetiche rinnovabili. Le "dimensioni" di un nuovo mercato dell'energia*, Roma, 2023, p. 46. M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., pp. 2767-2768; E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., pp. 5-6; C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 398.

In termini più generali, si può osservare che le società in possesso della qualifica di impresa sociale e le società c.d. benefit costituiscono espressione della tendenza dell'ordinamento giuridico di convertire, con i dovuti adattamenti, i modelli societari per il perseguimento di finalità diverse rispetto al tradizionale scopo egoistico di natura economica¹². In particolare, mentre nelle società costituite ai sensi del d.lgs. n. 112/2017 lo scopo lucrativo, sia oggettivo sia soggettivo, è del tutto assente (art. 1, comma 1), nelle società costituite ai sensi della legge n. 208/2015, invece, lo scopo lucrativo coesiste con il beneficio comune (art. 1, comma 376). Questa constatazione consente di esprimere una opinione favorevole al ricorso alla configurazione societaria per la realizzazione di programmi di autoconsumo energetico¹³, sia pure con l'introduzione di specifici accorgimenti tecnici diretti a conformare l'assetto organizzativo dell'ente alle norme di legge e, segnatamente, alle prescrizioni del d. lgs. n. 199/2001.

Diversamente, non si riscontrano ostacoli per la costituzione della comunità energetica in forma di società cooperativa, a mutualità prevalente (art. 2512 c.c. e seguenti) o, secondo un atteggiamento interpretativo più permissivo, anche a mutualità non prevalente.

Questa conclusione si giustifica sulla base della constatazione secondo cui, indipendentemente dalle modalità con le quali viene realizzato lo scopo mutualistico, in tutte le società cooperative (e, quindi, anche in quelle a mutualità non prevalente) la finalità immediata non è quella di generare un profitto economico, ma è quella di ottenere una utilità, sotto forma di risparmio di spesa o di ottenimento di beni o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle normali, che perviene ai soci attraverso l'instaurazione di un ulteriore rapporto fra la società e il socio. Pertanto, lo scopo mutualistico, a prescindere dal livello di mutualità (prevalente o non prevalente), appare pienamente compatibile con il divieto di conseguire profitti finanziari stabilito per le comunità energetiche.

In senso contrario si osserva che il rispetto del divieto in esame dovrebbe implicare, per le società cooperative a mutualità non prevalente, una modifica della struttura societaria, mediante l'introduzione nello statuto sociale di clausole conformi alla previsione dell'art. 2514, comma 1, c.c.¹⁴

¹² Per le implicazioni di carattere sistematico derivanti dall'introduzione delle società benefit, cfr. A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, *Orizz. dir. comm.*, 2017, 2, 1 ss. Per la verità si tratta di un fenomeno giuridico risalente. Al riguardo si veda G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 151 ss. e soprattutto G. MARASÀ, *Le società senza scopo di lucro*, Milano, 1984.

¹³ G. PASSARELLI – G. PROIETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra modelli e strumenti di finanziamento: vantaggi, criticità e implicazioni sistematiche*, cit., p. 166.

¹⁴ E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 6, secondo la quale non sarebbe garantito il rispetto della disciplina delle CER da parte della cooperativa a mutualità non prevalente che si limitasse a osservare l'art. 2545-*quinquies* c.c. Sul punto si veda anche S. SITTA ZANUSSI, *Profili civilistici delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Etica per le professioni*, 2023, p. 116.

Limitatamente al profilo dello scopo, anche la forma societaria consortile presenta caratteristiche non inconciliabili con il divieto di realizzare profitti finanziari, previsto dall'art. 31, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 199/2021. Infatti, secondo la ricostruzione dogmatica ricorrente, la disciplina codicistica, pur non fornendo all'interprete la nozione di scopo consortile, contiene elementi sufficienti per poter affermare che, in questo contesto dell'attività di impresa, il beneficio economico perviene ai soci attraverso un sistema di scambio, che si avvicina al modello cooperativo. Per questa ragione, lo scopo consortile viene solitamente considerato come una *species* del *genus* scopo mutualistico¹⁵, con la conseguenza che, limitatamente al profilo in esame relativo al divieto di realizzazione di profitti finanziari, la soluzione positiva raggiunta per le società cooperative è estensibile anche alle società consortili.

3. La soggettività giuridica

L'art. 31, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 199/2021, in conformità al punto 16) dell'art. 2 della direttiva 2018/2001/UE, dispone che le comunità energetiche rinnovabili devono assumere la natura di soggetto giuridico autonomo rispetto ai loro partecipanti¹⁶.

Soggetto giuridico autonomo significa concretamente che la comunità energetica rinnovabile deve assicurare a centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive distinto rispetto ai suoi partecipanti¹⁷, pur senza dover conseguire necessariamente la personalità giuridica, la quale, come è noto¹⁸, costituisce un *quid pluris*, rilevante soprattutto sotto l'aspetto della responsabilità patrimoniale¹⁹.

¹⁵ G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Scritti giuridici*, II, Padova 1992, p. 541 ss. Si veda anche la motivazione di Cass., sez. un., 14 giugno 2016, n. 12190, in banca dati *De jure*.

¹⁶ Il requisito in esame è ritenuto una componente del processo di democratizzazione del sistema energetico e costituisce un dato emblematico del nuovo modello di sviluppo del settore. Così M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2763.

¹⁷ Per una definizione di soggetto giuridico si limitano le citazioni delle sole voci enciclopediche: P. GALLO, voce *Soggetto di diritto*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, p. 577 ss.; G. PELLIZZI, voce *Soggettività giuridica*, in *Enc. giur.*, XXIX, Roma, 1993, p. 1 ss., nonché A. FALZEA, voce *Capacità*, in *Enc. dir.*, Milano, 1960, p. 8 ss.

¹⁸ Si veda l'esauriente esposizione di A. BARBA, *Soggettività metaindividuale e riconoscimento della personalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 647 ss.

¹⁹ Nella ricostruzione della nozione di soggettività occorre tenere conto delle evoluzioni dottrinali sul tema che, nel tentativo di valorizzare le organizzazioni intermedie nelle quali l'individuo riesce a svolgere la sua personalità, perviene al superamento della dicotomia imperniata sulla drastica contrapposizione fra persona fisica e persona giuridica. In particolare, si possono cogliere numerosi spunti in P. RESCIGNO, *Ascesa e declino della società pluralista*, in *Persona e comunità*, vol. I, Padova, 1987, p. 3 ss.; ID., *Le due «versioni» del pluralismo*, in *Persona e comunità*, II, Padova, 1988, p. 373 ss.

Tale requisito costituisce un tratto peculiare della figura in esame, che è idoneo a distinguerla da altre forme di autoconsumo collettivo²⁰, come, per esempio, quella contemplata dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 199/2021, la quale consente ai consumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio di condividere l'energia autoprodotta, senza la necessità di costituire un soggetto da loro differente per ricevere i contributi dal GSE.

L'indefettibile ricorrenza della soggettività giuridica consente di escludere il ricorso ad alcuni strumenti tecnici per la costituzione della comunità energetica.

Innanzitutto, non costituiscono contratti idonei né l'associazione temporanea di imprese²¹, né il raggruppamento temporaneo di imprese²², siccome entrambe le figure sono generalmente ricondotte allo schema del mandato²³ e, quindi, non determinano la nascita di un nuovo soggetto giuridico distinto e separato rispetto alle singole imprese associate.

Inoltre, la stessa ragione, cioè l'assenza di soggettività giuridica, impedisce la costituzione della comunità energetica sia sotto forma di contratto di rete (ex art. 3, comma 4-ter ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5)²⁴, sia sotto forma di consorzio senza attività esterna²⁵, poiché l'organizzazione comune allestita dagli imprenditori consorziati, finalizzata alla disciplina e allo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attività d'impresa, non assume ad autonomo soggetto di diritto.

Infine, non dovrebbe essere ammissibile neanche il ricorso al partenariato²⁶, il quale, secondo la conformazione data dal d.lgs. n. 36/2023 (art. 174 e ss.), non costituisce un vero e proprio tipo contrattuale, ma designa una figura dai contorni non esattamente definiti, potendo comprendere tutte le varie modalità di collaborazione fra enti pubblici e soggetti privati, volte a finanziare e a gestire servizi o infrastrutture di interesse collettivo che non potrebbero essere realizzati con investimenti esclusivamente pubblici. Tuttavia, sul punto si registra la differente opinione dell'Autorità di Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente – A.R.E.R.A. (nella delibera del 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel) e del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. (nelle Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, datate 4 aprile 2022, 26), per i quali una comunità energetica potrebbe essere costituita in forma di partenariato.

²⁰ E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 4

²¹ E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 5.

²² E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 5.

²³ Cass., 3 marzo 2020, n. 5751, in banca dati *De jure*; Cass. 2 settembre 2016, n. 17521, *ivi*.

²⁴ E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 111.

²⁵ E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 111.

²⁶ E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., p. 5. *Contra* V. CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*, cit., p. 390.

Al contrario, il requisito della soggettività è soddisfatto sia dagli enti disciplinati nel Libro I del codice civile, sia dalle società contemplate nel Libro V del codice civile. Di conseguenza, fatte salve le precisazioni e le limitazioni derivanti da altre disposizioni dello stesso testo di legge, in linea di principio le comunità energetiche possono essere create sotto forma di associazioni (riconosciute e non riconosciute), fondazioni, anche di partecipazione²⁷, e comitati oppure di società di persone, società di capitali, società cooperative e società consortili.

Inoltre, anche il consorzio con attività esterna, pur non essendo dotato di personalità giuridica, costituisce un centro di interessi autonomo rispetto alle imprese consorziate²⁸. A questo proposito si segnala il punto 3.2, lettera a), dell'allegato A della deliberazione A.R.E.R.A. n. 318/2020, che, sia pure a titolo esemplificativo, annovera genericamente il consorzio come modello di riferimento per la comunità energetica, in quando dotato di soggettività giuridica.

4. *Il principio della partecipazione aperta*

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 199/2021, la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili deve essere «*aperta e volontaria*». In questo punto la norma è stata oggetto di un recente intervento normativo ad opera dall'art. 1 *bis*, comma 1, lett. b), d.l. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2025, n. 60, che ha modificato la precedente formulazione letterale, secondo cui la partecipazione alla comunità energetica era «*aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili*»²⁹.

Con ogni probabilità, la modifica è da ricollegare all'art. 22 della dir. UE/2018/2011, che impone agli Stati membri di assicurare che «*i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a co-*

²⁷ S. SITTA ZANUSSI, *Profili civilistici delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, cit., p. 114; M.A. PROSPERONI – G. DELL'ERBA, *Comunità Energetiche Rinnovabili, la dimensione legale, societaria e contrattuale*, cit., p. 45; F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 87; E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 113.

²⁸ Cass. 9 dicembre 1996, n. 10956; Cass. 4 giugno 2007, n. 12958.

²⁹ Il codice civile contempla numerose disposizioni variamente riconducibili al principio della c.d. porta aperta, come per esempio, in materia di associazioni, l'art. 16 c.c., il quale dispone che l'atto costitutivo e lo statuto debbano contenere l'indicazione delle condizioni per la ammissione degli associati, e soprattutto, in materia di cooperative, gli artt. 2521, comma 3, n. 6, 2527 e 2528 c.c. In particolare, mentre l'art. 2521, comma 3, n. 6, c.c. si limita a richiedere che l'atto costitutivo stabilisca i requisiti e le condizioni di ammissione dei soci, l'art. 2527, comma 1, c.c., invece, specifica ulteriormente che i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci devono rispondere a criteri non discriminatori e devono essere coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività della società. Infine, in materia di consorzi, l'art. 2603, comma 2, n. 5, c.c., prevede che il contratto costitutivo del consorzio debba contemplare le condizioni di ammissione di nuovi consorziati.

comunità di energia rinnovabile, mantenendo al contempo i loro diritti o doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità di energia rinnovabile».

Alla luce della norma comunitaria si chiarisce meglio anche la portata della norma interna. Quest'ultima appare diretta a garantire a tutti i clienti finali l'effettiva possibilità di partecipare ad una comunità energetica rinnovabile, ma non nel senso che il diritto del singolo a far parte della comunità energetica è esercitabile *ad libitum* e, quindi, l'ingresso deve essere sempre consentito, ma nel senso che, per un verso, l'esercizio del diritto non può essere subordinato a procedure ingiustificate, cioè a regole che non risultano funzionali al perseguimento di uno specifico interesse dell'ente o dei suoi membri, e, per altro verso, che il riconoscimento del diritto di partecipare alla comunità energetica non sopporta regole discriminatorie³⁰, cioè dirette a trattare in modo diseguale situazioni identiche o, all'opposto, dirette a trattare in modo identico situazioni diverse. A tal fine è necessario che i criteri selettivi di accesso alla comunità energetica siano stabiliti, nell'atto costitutivo o in apposito regolamento interno, in maniera trasparente e la loro ricorrenza sia accertabile oggettivamente, con esclusione di qualsiasi potere discrezionale da parte degli organi dell'ente. In ogni caso, la formulazione e l'interpretazione delle regole sulla partecipazione alla comunità energetica devono essere improntate al rispetto dei principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità, poiché ogni disposizione deve essere modulata e applicata in funzione dell'interesse protetto e nei limiti in cui è rispondente all'effettiva protezione di tale interesse.

Sulla scorta delle considerazioni svolte in precedenza, è da ritenere, analogamente alla previsione dell'art. 2527, comma 1, c.c., che l'accesso alla comunità energetica possa anche essere assoggettato a restrizioni, purché siano coerenti con le finalità della comunità o a soddisfare effettive esigenze dell'ente (si pensi, per esempio ad una regola che circoscriva la partecipazione solamente a soggetti operanti in una determinata area geografica o in una determinata porzione del territorio, in ragione delle modalità operative di produzione dell'energia). Del pari, è da ritenere ammissibile l'assoggettamento a specifiche regole procedurali o addirittura a sanzioni, come l'esclusione, purché tali regole siano dirette a preservare la sostenibilità tecnica ed economica del progetto energetico oppure la coesione e la solidarietà interna al gruppo dei consociati³¹.

³⁰ P. NOVARO, *Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario*, cit., p. 1084.

³¹ Per quanto concerne le modalità procedurali con cui realizzare l'adesione viene in considerazione l'art. 1332 c.c., il quale pone una regola sussidiaria, destinata a trovare applicazione solamente in assenza di una regolamentazione da parte dell'autonomia privata. Sul punto cfr. E. CESARO, *Contratto aperto e adesione del terzo*, Napoli, 1979, p. 43 ss.; G. GABRIELLI, *Sui contratti necessariamente aperti*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 557 ss.; A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*,

In ogni caso, il principio della c.d. porta aperta induce a manifestare qualche perplessità circa l'impiego di taluni modelli societari.

Segnatamente, è dubbia la possibilità di costituire una comunità energetica sotto forma di società consortile³², poiché in questa tipologia societaria tutti i membri devono rivestire la qualità di imprenditori o di professionisti, a seguito dell'innovazione introdotta dall'art. 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e, quindi, la partecipazione è impedita *a priori* ai soggetti sprovvisti di tale qualificazione soggettiva.

Del pari, è dubbia la possibilità di far ricorso ad una società di persone per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, perché a questo tipo di società non possono partecipare le pubbliche amministrazioni e, quindi, proprio gran parte dei soggetti specificatamente menzionati nell'art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021. Infatti, l'art. 3 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, contenente il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, reca una puntuale limitazione, in forza della quale «*Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*».

Inoltre, perché, nelle società di persone, il rapporto sociale è fondato sull'*intuitus personae*, siccome le qualità personali dei soci sono fondamentali per la costituzione della società e per lo svolgimento in comune dell'attività d'impresa.

Per superare l'ostacolo, si potrebbe ipotizzare l'introduzione nell'atto costitutivo di regole dirette ad assicurare la partecipazione volontaria e l'ingresso di nuovi soci attraverso un sistema ispirato al principio della c.d. porta aperta. Tuttavia, siffatte clausole statutarie finiscono inesorabilmente per alterare significativamente il tipo sociale utilizzato, così oltrepassando lo spazio di manovra riconosciuto all'autonomia negoziale in questo settore del diritto privato³³.

Al contrario, sono particolarmente congegnali al soddisfacimento del requisito in esame sia le società cooperative, sia gli enti associativi. Fra questi ultimi rientrano a pieno titolo anche le c.d. fondazioni di partecipazione³⁴, le quali costituiscono un tipo negoziale (originariamente elaborato dall'autonomia privata³⁵, che ha trovato esplicito riconoscimento a livello normativo nell'art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 117/2017)³⁶, ove la struttura patrimoniale tipica della

Torino, 2002, p. 150 ss.; M. MAGGIOLO, *Clausole di apertura e «porta aperta» nei procedimenti di adesione a contratti plurilaterali*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 784 ss.; A. GNANI, *L'adesione del terzo al contratto*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2014, p. 3 ss.

³² E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 111.

³³ Sul tema cfr. A. MORELLO, *Le società atipiche*, Milano, 1983.

³⁴ M.A. PROSPERONI – G. DELL'ERBA, *Comunità Energetiche Rinnovabili, la dimensione legale, societaria e contrattuale*, cit., p. 45

³⁵ Sulla figura, si vedano specialmente E. BELLEZZA – F. FLORIAN, *Fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006.

³⁶ M. TAMPONI, *Persone giuridiche*, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2018, p. 308.

fondazione viene contaminata da alcuni elementi personali caratterizzanti il fenomeno associativo. In altri termini, le fondazioni di partecipazione danno vita ad una realtà giuridica ibrida, nella quale gli aspetti patrimoniali tipici della fondazione coesistono con gli aspetti personali propri delle associazioni, a cominciare dal sistema di gestione collettivo e da quello di partecipazione all'ente, sia in ingresso sia in uscita.

5. Aspetti contenutistici

La disciplina contenuta nel Titolo IV del d.lgs. n. 199/2021, oltre a circoscrivere il novero degli strumenti giuridici concretamente utilizzabili dai clienti finali per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, stabilisce la ricorrenza di specifici requisiti sostanziali, che si traducono, a seconda dei casi, nella necessità oppure nell'opportunità di introdurre puntuali previsioni regolamentari nello statuto organizzativo dell'ente.

Dalla lettura dell'art. 31 d.lgs. n. 199/2021 emerge la necessità di far risultare alcune peculiarità.

In primo luogo, occorre evidenziare che la partecipazione alla comunità di energia è riservata unicamente ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che rivestono la qualifica di "cliente finale". Siffatto requisito comporta l'introduzione nel rapporto associativo di una specifica causa di esclusione per gli aderenti che in seguito all'ammissione hanno perso tale qualifica.

In secondo luogo, appare necessaria l'introduzione nello statuto della limitazione relativa all'amministrazione della comunità energetica³⁷, già contenuta nell'art. 31, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021, a mente del quale «*l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)*» e che ora, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 bis, comma 1, lett. b), d.l. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2025, n. 60, si trova sostanzialmente trasfusa nell'art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 199/2021, secondo cui «*l'esercizio dei poteri di controllo fa capo ai soggetti di cui alla lettera b) che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)*».

³⁷ S. SITTA ZANUSSI, *Profili civilistici delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, cit., p. 116.

In terzo luogo, coerentemente con quanto si è esposto in precedenza a proposito del requisito della c.d. porta aperta³⁸, appare se non proprio necessaria, quantomeno opportuna, anche la regolamentazione delle condizioni e delle modalità di accesso alla comunità energetica per i clienti finali che aspirano a farne parte³⁹, nonché di cessazione del rapporto associativo limitatamente al singolo partecipante.

Altre modifiche si ricavano dall'art. 32 d.lgs. n. 199/2021.

Mentre appare solamente opportuno l'inserimento della precisazione prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, a mente del quale i partecipanti alla comunità energetica mantengono i diritti loro spettanti come clienti finali, ivi incluso il diritto di scegliere il proprio venditore, appare invece necessaria non solo la conferma del diritto di recesso per il partecipante alla comunità energetica, in conformità al disposto dell'art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021, secondo cui i clienti finali organizzati in comunità energetica «*possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati*», ma anche i presupposti e le modalità di esercizio del diritto, secondo quanto si è già illustrato⁴⁰.

Le norme organizzative interne potrebbero anche provvedere direttamente alla nomina del soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 199/2021⁴¹, con l'eventuale affidamento del mandato a gestire le partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici.

6. Alcune conclusioni

Le considerazioni che precedono consentono di delineare alcune conclusioni riguardo ai modelli giuridici che possono essere utilizzati per la costituzione di una comunità energetica.

Il divieto di realizzare profitti finanziari induce la dottrina prevalente ad escludere i tradizionali modelli societari, come le società di persone e quelle di capitali, stante l'essenziale finalità di conseguire un lucro dallo svolgimento dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2247 c.c.⁴² Tuttavia, tale preclusione

³⁸ Si veda *retro sub* § 4.

³⁹ F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 94 ss.

⁴⁰ Si veda *retro sub* § 4.

⁴¹ Tale scelta deve essere coerente con la natura e con le finalità della comunità energetica rinnovabile. Sul punto V. CAPPELLI, *Appunti per un inquadramento privatistico dell'autoconsumo di energia rinnovabile nel mercato elettrico: il caso delle comunità energetiche*, cit., p. 391.

⁴² E. CUSA, *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo*, cit., pp. 5-6; C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La*

mentre per le società di persone e, sia pure con minore intensità, per le società consortili risulta pressoché assoluta, alla luce dell'indefettibile regola secondo cui l'accesso deve essere aperto a tutti i consumatori⁴³, per le società di capitali, invece, appare fortemente attenuata, qualora la struttura societaria sia conformata alle prescrizioni previste dalla normativa degli enti appartenenti al terzo settore oppure, sebbene con qualche riserva, a quelle previste dalla normativa in materia di società c.d. *benefit*⁴⁴.

In termini più generali, il divieto di realizzazione di prodotti di natura finanziaria, nella misura in cui stempera lo scopo lucrativo, induce a ricondurre le comunità energetiche, indipendentemente dalla veste giuridica concretamente assunta, alle formazioni sociali intermedie ove l'individuo riesce a svolgere la sua personalità⁴⁵.

L'assenza di soggettività giuridica impedisce di costituire una comunità energetica sotto forma di associazione temporanea di imprese o di raggruppamento temporaneo di imprese, tanto più che queste forme associative ricorrono fra soggetti muniti di requisiti specifici, dovendo essere esercenti attività di impresa, con conseguente preclusione alla partecipazione per i soggetti sprovvisti di tale qualifica. Analoga conclusione dovrebbe valere pure per altre forme associative, come il consorzio senza attività esterna, l'associazione in partecipazione o la cointeressenza, nonché il partenariato. Tuttavia, riguardo al partenariato, si registra la diversa opinione dell'Autorità di Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) e del Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.).

L'imposizione di una struttura aperta a nuove adesioni appare diretta non solo a consentire a qualsiasi soggetto interessato di partecipare al perseguimento dei molteplici scopi della comunità, ma soprattutto ad evitare, proprio per salvaguardare tali finalità meritorie, qualsiasi fenomeno di immobilizzazione negli assetti organizzativi interni, impedendo la creazione di forme oligarchiche nella gestione dell'ente. Da questo punto di vista, la regola della c.d. porta aperta si presenta come diretta espressione del principio di democraticità, la cui effettiva applicazione potrebbe suggerire l'inserimento pattizio di ulteriori presidi o guarentigie, come, per esempio, la turnazione delle cariche amministrative, la previsione di maggioranze ragionevoli in relazione alla natura delle decisioni da adattare, l'introduzione di specifiche modalità di controllo e di coinvolgimento nelle attività della comunità da parte di tutti i partecipanti.

questione della forma giuridica delle comunità energetiche, cit., p. 398; F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 70.

⁴³ M.A. PROSPERONI – G. DELL'ERBA, *Comunità Energetiche Rinnovabili, la dimensione legale, societaria e contrattuale*, cit., p. 44.

⁴⁴ Si veda *retro sub* § 2.

⁴⁵ Sebbene riferite ad un fenomeno sociale differente, è possibile cogliere qualche spunto di riflessione in P. RESCIGNO, *Le «non profit organizations» come formazioni sociali*, in *Persona e comunità*, II, Padova, 1999, p. 421 ss.

I requisiti caratterizzanti le comunità energetiche rendono particolarmente idonei alla loro costituzione sia gli enti associativi, ivi comprese le fondazioni di partecipazione, indipendentemente dal riconoscimento come persona giuridica, sia le società cooperative⁴⁶, a mutualità prevalente o, secondo l'interpretazione più permissiva, anche a mutualità non prevalente e, quindi, senza necessità di apportare allo statuto modifiche conformi alla prescrizione dell'art. 2514, comma 1, c.c.

Ciononostante, i modelli organizzativi messi a disposizione dell'ordinamento giuridico non sono esattamente equipollenti, nel senso che, nella scelta concreta, i soggetti interessati dovrebbero tenere conto delle peculiarità del singolo programma di comunità energetica che intendono perseguire.

Il modello societario appare maggiormente adatto per la realizzazione di progetti energetici complessi, in quanto determina la creazione di una struttura organizzativa dotata di sufficiente stabilità e di un assetto interno funzionale allo svolgimento di un'attività economica. Tuttavia, a fronte di tali vantaggi, il modello societario sconta alcuni svantaggi, consistenti essenzialmente in un maggior formalismo, che si traduce in costi di costituzione e di gestione elevati. Infatti, le disposizioni codicistiche impongono la forma dell'atto pubblico per il negozio costitutivo della società (artt. 2328, comma 2, 2463, comma 2, 2521, comma 1), fissano, perlomeno per le società di capitali, l'ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, comma 2, n. 4, e comma 4), prevedono regole puntuali per la tenuta e la redazione delle scritture contabili (artt. 2421, 2423 e ss., nonché 2478 e ss.), oltre all'introduzione di specifici sistemi di controllo della gestione societaria.

Con specifico riferimento alle società cooperative, si può osservare che, almeno in parte, i limiti sopra evidenziati risultano fortemente ridimensionati, sia per i minori costi di costituzione, sia per l'assenza di un capitale sociale minimo, sia per i benefici previsti dalla normativa fiscale, soprattutto per le società cooperative a mutualità prevalente e per quelle che appartengono al c.d. terzo settore.

Il modello associativo presenta il vantaggio di poter operare con una struttura organizzativa flessibile, di avere costi di costituzione e di gestione assai contenuti, soprattutto se l'ente non ambisce a conseguire il riconoscimento della personalità giuridica, e di godere di un trattamento fiscale di favore⁴⁷.

⁴⁶ Secondo l'Istituto europeo per la ricerca sull'impresa cooperativa (Eurisce, *Le comunità energetiche rinnovabili in Italia. Dalla teoria alle pratiche*, Research Report n. 32/2023) la forma più idonea per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile è costituita proprio dalla società cooperativa. In dottrina condividono sostanzialmente tale valutazione: M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2769; A. BERNARDONI – C. BORZAGA – J. SFORZI, *Comunità energetiche rinnovabili. Una sfida per le imprese sociali e di comunità*, cit.; S. SITTA ZANUSSI, *Profili civilistici delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, cit., p. 115; F. COTANA – M. GAZZINO – P. LISI – P.M. PUTTI (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili*, cit., p. 80 ss.

⁴⁷ In seguito alle modifiche apportate alla disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. n. 112/2017) e degli Enti del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017), ad opera della legge 26 luglio 2023, n. 95, le

Peraltro, il modello associativo si presta all'attuazione di programmi energetici basici o, comunque, semplificati⁴⁸, perché la sua struttura non è esattamente conformata per l'esercizio di attività economica o, meglio, di impresa⁴⁹.

comunità energetiche rinnovabili rientrano a pieno titolo nel novero delle imprese virtuose non speculative o del terzo settore e, quindi, possono essere costituite in forma di associazione o fondazione di partecipazione operante con la qualifica di ente del Terzo settore, agli effetti del d.lgs. n. 117/2017, oppure in forma di società cooperativa, operante con la qualifica di impresa sociale, agli effetti del d.lgs. n. 112/2017. Al riguardo, cfr. M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., pp. 2770-2771.

⁴⁸ M. MELI, *Le comunità di energia rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2770.

⁴⁹ G. PASSARELLI e G. PROIETTO, *Le Comunità Energetiche Rinnovabili tra modelli e strumenti di finanziamento: vantaggi, criticità e implicazioni sistematiche*, cit., p. 161; A. BERNARDONI – C. BORZAGA – J. SFORZI, *Comunità energetiche rinnovabili. Una sfida per le imprese sociali e di comunità*, cit. Alcuni spunti si possono cogliere anche in P. NOVARO, *Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario*, cit., p. 1083.

Abstract [Ita]

Il saggio si propone, in prima battuta, di analizzare, fra i vari strumenti giuridici messi a disposizione dell'autonomia privata, quelli concretamente utilizzabili per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile e, in seconda battuta, di evidenziare le peculiarità e le caratteristiche di ciascun modello in relazione al programma e agli obiettivi energetici che si prefiggono di raggiungere i partecipanti alla comunità.

Parole chiave: comunità energetiche rinnovabili; atto costitutivo; modelli costitutivi; clausole statutarie; soggettività giuridica.

Abstract [Eng]

The essay aims to analyse the various legal instruments made available to private autonomy and determine which can be used in practice to establish a renewable energy community. It also aims to highlight the peculiarities and characteristics of each model in relation to the programme and energy objectives that the community's participants aim to achieve.

Keywords: renewable energy communities; memorandum of association; constitutive models; statutory clauses; legal personality.